REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1989

che riduce per la campagna 1989/1990 i quantitativi di mosti di uve concentrati indicati nei contratti approvati a titolo dell'utilizzazione nell'alimentazione animale introdotta dal regolamento (CEE) n. 2635/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2635/88 della Commissione, del 24 agosto 1988, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/88 [4], prevede all'articolo 3, paragrafo 4, un meccanismo che consente di mantenere entro i limiti di un quantitativo massimo annuo determinato il volume totale previsto per tutta la Comunità di mosto di uve concentrato che può essere fornito per utilizzazione nell'alimentazione degli animali;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, al termine del periodo previsto per la presentazione dei contratti, il quantitativo totale di mosto di uve concentrato oggetto di tali contratti supera di circa 367 700 hl il quantitativo di cui all'articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 stimato per la campagna 1989/1990; che a tali condizioni è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare l'utilizzazione nell'alimentazione animale del quantitativo previsto e di conseguenza ridurre secondo le stesse proporzioni i quantitativi che figurano in ogni contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di mosto di uve che può essere destinato all'alimentazione animale, previsto dal regolamento (CEE) n. 2635/88, è pari al 21,5 % del quantitativo che figura in ogni contratto presentato all'approvazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
[3] GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 8.
[4] GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 32.